



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA'

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE  
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

**Revisione regolamento recante norme circa le modalità di iscrizione e di aggiornamento del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39" (di seguito UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;

**VISTA** la Circolare del Segretario Generale prot. USG n.6759 del 1° ottobre 2018 inerente aspetti operativi dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – UNAR;

**VISTO** il D.P.C.M. del 17 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 2 luglio 2019 al n. 1410, che conferisce al dott. Triantafillos Loukarelis l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica-UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità;

**VISTO** il D.P.C.M. 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 al n.731, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità alla dott.ssa Paola Paduano, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** l'art. 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Pari Opportunità- il Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento;

**VISTO** il regolamento del Registro del 6 settembre 2018 del Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità pro tempore che disciplina i requisiti e le procedure di iscrizione, le comunicazioni delle modifiche e degli adempimenti per l'aggiornamento annuale nonché le procedure per la revisione dal Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento;

**VISTA** la delega del Capo Dipartimento delle Pari Opportunità Cons. Paola Paduano in data 13 maggio 2021, con la quale si affida al Coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR) del Dipartimento delle Pari Opportunità, la costituzione di una Commissione interna per valutare l'utilizzo di ulteriori meccanismi di trasparenza, rispetto a quelli già previsti nell'attuale Regolamento del 6 settembre 2018, al fine di addivenire ad una revisione dello stesso.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA'  
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE  
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

ADOTTA  
IL SEGUENTE REGOLAMENTO

## **Art.1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le procedure di iscrizione, le comunicazioni delle modifiche e degli adempimenti per l'aggiornamento annuale, nonché le procedure per la revisione dal Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, istituito con l'art. 6 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215.

L'iscrizione nel Registro costituisce requisito preferenziale per beneficiare dell'erogazione di contributi economici da parte dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR) a sostegno di misure specifiche, ivi compresi progetti di azione positive volte a prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori.

## **Art. 2**

### **Requisiti per l'iscrizione al Registro**

Possono iscriversi al Registro le Associazioni e gli Enti, senza fine di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, che godano di piena autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale. Possono presentare la propria candidatura le Associazioni/Enti nazionali, nonché le singole articolazioni territoriali dotati di autonomia statutaria e finanziaria fino ad un massimo di dodici. Eventuale deroga a tale limite sarà valutata dalla Commissione di cui al seguente art.3.

L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno;
- b) possesso di un Atto Costitutivo ed uno Statuto che sanciscono un ordinamento a base democratica e prevedano come scopo principale o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la parità di trattamento;
- c) sede operativa in Italia;
- d) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutarî;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA'

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE  
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con l'indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
- f) svolgimento di attività continuativa relativa all'anno precedente;
- g) non possono essere iscritte al Registro, le Associazioni o gli Enti i cui rappresentanti legali hanno subito una condanna passata in giudicato in relazione alle attività dell'associazione medesima;
- h) non possono essere iscritte al Registro, le Associazioni o gli Enti i cui legali rappresentanti rivestono contemporaneamente la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

### **Art. 3**

#### **Procedure per l'iscrizione**

Le Associazioni e gli Enti che intendono iscriversi devono presentare istanza accedendo alla Piattaforma on-line tramite apposita area dedicata all'interno del sito istituzionale [www.unar.it](http://www.unar.it).

L'Ufficio procederà con l'invio in automatico di una mail all'Associazione/Ente, con l'informazione della presa in carico.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o Ente devono essere alleagti i seguenti documenti:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante che indichi che presso la sede legale dell'Associazione/Ente è depositato un degli iscritti elenco aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'Associazione/Ente per gli scopi statutari;
- copia dell'ultimo bilancio o rendiconto economico finanziario approvato in conformità alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute, con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili;
- relazione sulle attività svolte dall'Associazione/Ente nell'anno precedente, con indicazione degli ambiti prevalenti di attività e delle iniziative più significative realizzate;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente l'assenza delle situazioni di cui alla lettera f) e g) dell'art. 2 del presente Regolamento;
- copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
- copia del codice fiscale dell'Associazione/Ente.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA'  
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE  
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

## **Art. 4 Commissione**

Una Commissione, nominata dal Dirigente generale Coordinatore dell'UNAR, formata da numero tre membri, esclusi i sostituti ed il segretario, esaminerà le istanze di iscrizione e di aggiornamento del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215. I membri della Commissione avranno l'obbligo di dichiarare, al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi relativi al compito assegnato, in coerenza con quanto disposto dalla legge 6.11.2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

la Commissione al termine delle sedute periodiche che si svolgeranno su richiesta dell'Ufficio, trasmetterà l'esito dei lavori all'UNAR, che entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà all'Associazione/Ente, il provvedimento di accoglimento o diniego.

In caso di esito positivo, l'Ufficio assegnerà all'Associazione/Ente il numero di iscrizione al Registro UNAR e ne sarà data relativa comunicazione.

## **Art. 5 Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali**

- Le Associazioni/Enti iscritte al Registro, sono tenute a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'evento, le modifiche relative ai requisiti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento.
- Le Associazioni/Enti iscritte al Registro sono tenute a trasmettere entro il 30 gennaio di ogni anno, l'aggiornamento sulle attività svolte nell'anno precedente, ed entro il 30 giugno copia del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente.
- Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in modalità telematica accedendo alla Piattaforma on-line del Registro tramite apposita area dedicata all'interno del sito istituzionale [www.unar.it](http://www.unar.it).
- La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali rappresentano motivo di cancellazione dal Registro.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA'  
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE  
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

## **Art.6**

### **Procedure per la revisione e la cancellazione**

L'UNAR provvede alla revisione delle Associazioni/Enti iscritti, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Sono cancellate dal registro, con provvedimento motivato dalla Commissione, di cui all'art. 4, le Associazioni/Enti che:

- presentino espressa richiesta di cancellazione mediante il loro legale rappresentante;
- perdano uno o più requisiti essenziali all'iscrizione ai sensi dell'art. 3 del regolamento;
- non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- non ottemperino agli adempimenti annuali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

## **Art.7**

### **Aggiornamento del Registro e vigilanza sulle Associazioni/Enti iscritte**

L'Ufficio provvede annualmente all'aggiornamento del Registro, al fine di verificare l'operatività secondo i rispettivi scopi istituzionali, l'effettiva e consolidata attività e la persistente conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

L'Ufficio al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, provvede ad accertamenti a rotazione presso le autorità giudiziarie competenti e a verifiche effettuate presso le Associazioni da parte di personale che sarà individuato dall'Ufficio.

## **Art. 8**

### **Pubblicità e trasparenza**

Nel rispetto del diritto alla trasparenza amministrativa nelle pubbliche amministrazioni previsto dal FOIA, il Freedom of Information Act, sul sito istituzionale dell'UNAR, all'indirizzo [www.unar.it](http://www.unar.it), sarà costantemente aggiornato l'elenco delle associazioni ammesse al Registro.

Roma, 4 novembre 2021

dott. Triantafillos Loukarelis